



### Successione necessaria e circolazione dei beni nel nuovo sistema codicistico. Riflessioni a prima lettura sulla riforma degli artt. 561 e 563 c.c.



Giulia Donadio

Prof. ass. dell'Università di Pisa

**SOMMARIO:** 1. La tutela del legittimario: l'*an* e il *quantum* della lesione e l'inefficacia dell'attribuzione gravante sul patrimonio indisponibile. L'effettività della riduzione. – 2. Le alienazioni costitutive. Pesi e ipoteche gravanti sul bene oggetto della disposizione testamentaria ridotta. – 3. Le c.d. alienazioni costitutive poste in essere dal donatario. – 4. Le alienazioni traslative e il tramonto dell'azione di restituzione verso i terzi acquirenti.

#### 1. La tutela del legittimario: l'*an* e il *quantum* della lesione e l'inefficacia dell'attribuzione gravante sul patrimonio indisponibile. L'effettività della riduzione

La tutela dei legittimari e le istanze di certezza nella circolazione dei beni rappresentano i due poli di un bilanciamento assai delicato, costantemente oggetto di attenzione da parte della dottrina civilistica<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Tra i molteplici contributi dottrinali in argomento si segnalano AMADIO, *Azione di riduzione e liberalità non donative*, in *Riv. dir. civ.*, 2009, 680 ss.; DELLE MONACHE, *Successione necessaria e sistemi di tutele del legittimario*, Milano, 2007; VITUCCI, *Tutela dei legittimari e circolazione dei beni acquistati a titolo gratuito*, in *Riv. dir. civ.*, 2005, 564 ss.; MAGLIULO, *L'acquisto dal donatario tra rischi ed esigenze di tutela*, in *Riv. not.*, 2002, G. PERLINGIERI, *Il discorso preliminare di Portalis tra presente e futuro del diritto delle successioni e della famiglia*, in *Dir. succ. fam.*, 2015.

Da un lato, si collocano gli interessi della famiglia, di cui il sistema della riserva è proiezione; dall'altro lato, si staglia la logica del mercato, che richiede chiarezza, celerità, controllabilità del "rischio negoziale".

Al crocevia tra queste istanze, sta il regime dei beni oggetto di liberalità – donativa o testamentaria – là dove siffatta liberalità sia risultata eccedente rispetto alla quota disponibile e, dunque, lesiva dei diritti del legittimario. L'inefficacia – relativa e retroattiva – dell'attribuzione, nei confronti del legittimario vittorioso in riduzione, innesca un complesso meccanismo, nel quale bisogna distinguere, in un'ottica di contemperamento tra le ragioni del legittimario e la protezione della certezza dei traffici e dei diritti dei terzi, diverse posizioni.

In prima battuta, viene in rilievo la situazione del beneficiario stesso della liberalità lesiva.

Su un piano successivo, occorre considerare lo stato di chi abbia acquistato diritti minori sul bene oggetto della liberalità lesiva, distinguendo, qui, ulteriormente, tra la natura testamentaria oppure donativa dell'attribuzione ridotta.

In terzo luogo, vi è il caso dell'avente causa del beneficiario della liberalità lesiva, là dove quest'ultimo abbia alienato il bene a terzi. Anche in questa ipotesi, è necessaria una bipartizione tra l'avente causa a titolo oneroso del beneficiario della liberalità lesiva e colui che, invece, ha a sua volta ottenuto, a titolo gratuito, l'oggetto dell'originaria attribuzione lesiva della legittima.

L'assetto del sistema, ridisegnato sensibilmente dalla novella introdotta nel codice civile dalla L. 182 del 2025, può essere tratteggiato come segue.

La reazione del legittimario alla liberalità – sia essa effettuata per il tramite della donazione o per il tramite della disposizione testamentaria – lesiva dei suoi diritti "riservati" ex artt. 536 ss. c.c. avviene attraverso l'esperimento dell'azione di riduzione (art. 564 c.c.).

Si tratta, come è noto, di un'azione sui *generis*, in cui all'accertamento della natura lesiva della liberalità al terzo si accompagna la declaratoria di inefficacia, verso il legittimario precedente, di quella attribuzione: in via costitutiva e retroattiva, il beneficio, gravante sulla porzione indisponibile, è travolto ed il suo oggetto è considerato come mai uscito dal patrimonio del donante o del testatore, nei limiti in cui ciò sia necessario per reintegrare la legittima.

L'*an* e il *quantum* della lesione, in sede di riduzione, sono dimostrati a partire dal calcolo con cui la quota di patrimonio spettante al legittimario, individuata dalle frazioni cui agli artt. 537 ss. c.c., è tramutata in quota di eredità, riservata ai sensi dell'art. 536 c.c. I due concetti – quota di patrimonio e quota di eredità – non sono, infatti, sovrapponibili, giacché la quota di eredità comprende ciò che spetta al legittimario a titolo di legittima, oltre a quanto necessario per pagare i debiti ereditari e conseguire, nonostante il "peso" del debito e al netto del medesimo, la legittima nella sua integrità, in ossequio al principio di intangibilità della stessa. Alla determinazione della quota di eredità riservata si perviene, pertanto, moltiplicando la frazione ideale del patrimonio individuata dalla

legge, agli artt. 537 s.s., variabile, in quanto “mobile”<sup>2</sup>, in relazione a ciascuna categoria di legittimari e alle eventuali ipotesi di concorso, con un valore che è pari a quanto deriva dalla divisione tra il risultato della riunione fittizia (*relictum*, sommato al *donatum* e detratti i debiti, ex art. 556 c.c.) e il *relictum* al netto dei debiti<sup>3</sup>.

Là dove, all’apertura della successione, emerge che il legittimario non ha conseguito detta quota di eredità, si apre lo spazio per impugnare, tramite l’azione di riduzione, i negozi dispositivi alla base delle attribuzioni eccedenti la disponibile.

L’azione di riduzione presuppone, quindi, una serie di calcoli, caratteristici di un sistema in cui la lesione che viene ricercata non è certa *a priori*, ma deve essere valutata alla luce di vari parametri, adottati con riferimento al momento di apertura della successione<sup>4</sup>, che devono tener conto della consistenza dell’intero patrimonio dopo la riunione fittizia e dell’eventuale imputazione *ex se* di liberalità conseguite dal legittimario stesso. Diverso è, invece, lo strumento dell’azione di nullità riferita ai pesi e alle condizioni sulla legittima, di cui all’art. 549 c.c., attivabile ove la lesione risulti *ictu oculi* dal tenore della disposizione, senza che i complessi accertamenti cui si è fatto cenno risultino necessari (si pensi all’onere testamentario gravante sul soggetto istituito nella sola quota di legittima, in conflitto con il principio di intangibilità di quest’ultima<sup>5</sup>).

Ottenuto il giudicato di riduzione, il legittimario intende conseguire il bene che aveva formato oggetto dell’attribuzione lesiva, ormai caducata. È in questo modo che la tutela raggiunge la propria effettività, garantendo un vantaggio apprezzabile non solo nel mondo del diritto – l’inefficacia relativa e retroattiva del negozio – ma pure nel mondo reale – la restituzione del bene o, almeno, del suo valore.

È a questo punto che possono aprirsi i tre scenari tratteggiati innanzi, su cui le recenti modifiche degli artt. 561 c.c. e 563 c.c. hanno sensibilmente inciso.

La richiesta di restituzione del bene contro il beneficiario stesso della liberalità lesiva è oggetto di un’azione personale, presidio esterno dell’azione di riduzione, che rafforza la stessa consentendo il recupero di un bene la cui alienazione, da parte del donante/*de cuius*, deve considerarsi inefficace per il legittimario leso. Se l’inefficacia della liberalità lesiva è il rimedio alla lesione, dalla restituzione dipende l’effettività della tutela. Per tale ragione, l’azione di restituzione contro il donatario o il beneficiario della disposizione

<sup>2</sup> In argomento, CARBONE, *Contro l’interpretatio abrogans della dottrina del sistema della quota mobile*, in *Vita not.*, 2008, 1593 ss.

<sup>3</sup> Per tutti, in maniera cristallina, MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria*, 4a ed., in *Tratt. Cicu-Messineo*, Milano, 2000, 174 ss., al quale si deve la formulazione nei menzionati termini del meccanismo per calcolare la quota di eredità spettante sul *relictum*, capiente rispetto al peso dei debiti ereditari, ove presenti.

<sup>4</sup> Per una sintesi si veda, per esempio, ANDRINI, *Condizioni per l’esercizio dell’azione di riduzione*, in *Comm. cod. civ.* diretto da E. Gabrielli, *Successioni*, a cura di DELFINI e CUFFARO, I, Torino, 2010

<sup>5</sup> In argomento, ancora, MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria*, cit., 89 ss. e, in particolare, 91, ove è affermata la nullità del legato – per regola generale riducibile – nel caso in cui sia posto a carico del solo legittimario istituito nella sola quota di legittima (c.d. mero legittimario).

*mortis causa* lesiva è tradizionalmente considerata il riflesso concreto dell'azione di riduzione, a questa indissolubilmente legata, anche rispetto al campo di operatività dell'art. 557 c.c., che considera entrambe le azioni irrinunciabili prima della morte del donante<sup>6</sup>.

Qual è, allora, la posizione del destinatario della liberalità accertata lesiva e ormai ridotta? Costui è tenuto a restituire il bene in natura, dal momento che il giudicato di riduzione ha travolto, sostanzialmente, il suo acquisto, non più opponibile al legittimario.

Dalla caducazione dell'acquisto del beneficiario leso derivano, indi, gli scenari più problematici là dove sul bene siano stati costituiti diritti a favore di terzi o nei casi in cui il bene sia stato, addirittura, alienato a terzi.

Vengono, allora, in rilievo, le norme di cui agli artt. 561 c.c. e 563 c.c., nella loro riformulazione ad opera della recente riforma.

## 2. Le alienazioni costitutive. Pesi e ipoteche gravanti sul bene oggetto della disposizione testamentaria ridotta

La prima delle norme richiamate in chiusura del paragrafo precedente – l'art. 561 c.c. – è, storicamente, riferita alle c.d. “alienazioni costitutive”, mentre la seconda di esse – l'art. 563 c.c. – regola la diversa ipotesi delle c.d. “alienazioni traslative”.

Nel campo di applicazione dell'art. 561 c.c.<sup>7</sup> – da cui è bene prendere le mosse – rientrano le fattispecie in cui l'avente causa del *de cuius* – sia *iure successionis* sia in forza di una donazione in vita, giudicata poi lesiva – abbia costituito o abbia visto sorgere sul bene dei “pesi” o delle “ipoteche”.

Pare opportuno sottolineare che il concetto di “pesi” – portato della trasposizione dell'espressione “debiti” del *Code Napoleon* (art. 929) e del Codice civile del 1865 (art. 1065 c.c.) – comprende un'ampia varietà di situazioni: dai gravami puri – quali i diritti reali di garanzia (volontariamente concessi o di origine giudiziale) o di godimento – ai vincoli di

<sup>6</sup> In termini di una rinuncia alla restituzione contro il donatario come rinuncia parziale alla azione di riduzione, invalida *ex art. 557 c.c.*, si esprime Ieva, *La novella degli artt. 561 e 563 c.c.: brevissime note sugli scenari teorico applicativi*, in *Riv. not.*, 2005, 5, 944.

<sup>7</sup> Si riporta il testo della norma, che è (ancora) rubricato come segue “Art. 561. (Restituzione degli immobili).

<sup>8</sup> Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario può averli gravati, salvo il disposto del n. 8 dell'art. 2652. I pesi e le ipoteche di cui il donatario ha gravato gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione restano efficaci e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata, salvo il disposto del numero 1) del primo comma dell'articolo 2652. Le stesse disposizioni si applicano per i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili iscritti in pubblici registri. Restano altresì efficaci i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili non iscritti in pubblici registri restituiti in conseguenza della riduzione e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata.

I frutti sono dovuti a decorrere dal giorno della domanda giudiziale.”

destinazione – si pensi a un fondo patrimoniale non traslativo o alla destinazione di cui all'art. 2645-ter c.c. – ai diritti personali di godimento, fino ai vincoli di indisponibilità derivanti, per esempio, da pignoramenti o sequestri<sup>8</sup>.

Il bilanciamento tra la tutela del legittimario lesa e vittorioso in riduzione e le istanze di certezza e stabilità nella circolazione dei beni si colloca, rispetto alle alienazioni costitutive, sul piano della resistenza dei pesi – e dunque della salvezza dei diritti dei terzi – posti sul bene oggetto di restituzione.

Qual è, allora, la sorte dell'ipoteca concessa sul bene oggetto della liberalità lesiva, quando detto bene deve essere restituito? Qual è la sorte del diritto di usufrutto concesso sul cespite dall'avente causa del donante/*de cuius*, una volta accertato che quest'ultimo aveva esaurito la disponibile e intaccato la riserva degli aventi diritto?

I principi generali della successione necessaria orientano in un senso: il diritto a conseguire in natura la legittima e l'intangibilità della stessa non possono che condurre a un effetto purgativo, che sistematicamente ben si collega al rimedio caducatorio della riduzione.

Tuttavia, le istanze di certezza nella circolazione dei beni impongono una diversa soluzione, che si arricchisce di sfaccettature variabili a seconda che la liberalità lesiva sia un'attribuzione *mortis causa* oppure una donazione.

Nel primo caso, l'effetto purgativo effettivamente c'è: i pesi e le ipoteche costituiti dal beneficiario della liberalità testamentaria lesiva sono travolti. Giova osservare che, nonostante il dato testuale sia riferito ai soli legati, è pacifico che la norma si applichi a tutte le attribuzioni *mortis causa*, sia a titolo universale che a titolo particolare, dal momento che la formulazione rappresenta un retaggio storico derivante dal *Code civil*, prima, e dal Codice del 1865, poi<sup>9</sup>, con una discrasia sistematica, anche rispetto all'art. 2652 n. 8, che la Riforma del 2025 non ha colto l'occasione di appianare.

Colui che si avvantaggia del peso apposto dall'erede o dal legatario sul bene restituito a seguito della riduzione perde, pertanto, il suo diritto: così, il creditore ipotecario perde la sua garanzia sul bene, l'usufruttuario perde il suo diritto di godimento, il titolare del fondo dominante perde ogni prerogativa rispetto al fondo servente e via dicendo.

La purgazione, tuttavia, non è un beneficio di cui il legittimario vittorioso in riduzione si può avvantaggiare *sine die*: occorre, infatti, che la domanda di riduzione sia trascritta entro tre anni dall'apertura della successione, termine decorso il quale i beni potranno, sì, essere restituiti, ferme però restando le alienazioni costitutive compiute dal soggetto obbligato alla restituzione (o imposte al medesimo, come nel caso di un pignoramento o di un'ipoteca giudiziale).

<sup>8</sup> Completa il novero di pesi, recentemente, IACCARINO, *Profili sistematici, disciplina transitoria ed effetti della riforma introdotta dall'art. 44 della l. 182/2025*, in Studio 6/2026 del Consiglio Nazionale del Notariato, nota 13, in cui sono menzionati anche i vincoli derivanti dagli atti d'obbligo e dalle convenzioni urbanistiche.

<sup>9</sup> MENGONI, *op. cit.*, 306, nota 220 e SANTORO PASSARELLI, *Dei legittimari*, in *Comm. D'Amelio-Finzi*, II, *Delle successioni*, Firenze, 1941, 323.

L'art. 2652 n. 8, per i beni immobili, e art. 2690 n. 5, per i beni mobili registrati, fanno salvi gli acquisti a titolo oneroso da parte del terzo che abbia trascritto il suo acquisto prima della trascrizione della domanda di riduzione, ove questa sia trascritta dopo tre anni dall'apertura della successione.

Ciò comporta che, se il legittimario si attiva diligentemente nei tre anni dall'apertura della successione, trascrivendo una domanda giudiziale di riduzione, la sentenza che accoglie la domanda è opponibile anche a quei terzi acquirenti a titolo oneroso che abbiano trascritto il proprio acquisto prima della trascrizione della domanda di riduzione, purché questa intervenga nei tre anni dall'apertura della successione, in deroga alla regola generale per cui l'ordine delle trascrizioni risolve il conflitto.

Se, invece, l'acquirente a titolo oneroso trascrive il suo acquisto quando non è trascritta alcuna domanda di riduzione e la trascrizione di questa sopraggiunge dopo i tre anni dall'apertura della successione, l'acquirente a titolo oneroso fa salvo il suo acquisto. I tre anni dall'apertura della successione rappresentano, infatti, l'unica finestra temporale entro la quale vige, proprio a tutela del legittimario, una deviazione dalla regola generale della prevalenza del primo trascrivente.

Se, ancora, l'acquirente a titolo oneroso trascrive il suo acquisto dopo la trascrizione della domanda di riduzione, ancorché tardivamente trascritta oltre il triennio dall'apertura successione, questi soccombe in base all'ordinaria regola della priorità delle trascrizioni, dal momento che un acquisto di un bene oggetto di domanda di riduzione è incauto e l'affidamento del terzo non è meritevole di protezione.

Il primo comma dell'art. 561 c.c., come riformato, si lega, pertanto, agli artt. 2652 n. 8 e 2690 n. 5 c.c., delineando una finestra di rischio per l'acquirente a titolo oneroso del bene di provenienza successoria che ha una durata temporale di tre anni: un arco temporale, vale a dire, sensibilmente ridotto rispetto al decennio richiesto dalla normativa in vigore prima della L. 182/2025.

Invero, l'art. 561 c.c. evoca, oggi, i pesi sui beni oggetto di sole "liberalità immobiliari", ossia sugli immobili di provenienza successoria restituiti a seguito della riduzione. Anche in questo caso, la norma è una *sineddoche*, là dove, nel mutuare il testo del vecchio art. 1094 del codice civile del 1865, essa non è estesa ai beni mobili non registrati trasferiti a mezzo di una liberalità testamentaria.

Siffatta *sineddoche* permane nella formulazione *post* riforma del 2025, dal momento che non solo non è stata colta l'occasione di ampliare il precetto ma, anzi, questo è stato addirittura ristretto, almeno nel suo tenore letterale: se, infatti, il testo previgente dell'art. 561 c.c. conteneva il riferimento anche ai beni mobili registrati di provenienza successoria (art. 561 c.c. comma primo, ultima parte, secondo cui "la stessa disposizione si applica per i mobili iscritti in pubblici registri"), oggi il riferimento ai beni mobili registrati oggetto dei lasciti testamentari ridotti deve essere ricostruito in via interpretativa alla luce dell'art. 2690 n. 5, già richiamato in ordine a questa categoria di beni, poiché la seconda parte dell'art. 561 c.c. di nuovo conio contiene il riferimento ai beni mobili registrati soltanto con esclusiva menzione dei beni donati.

Permane, poi, il vuoto storico rispetto ai beni mobili non registrati oggetto dell'attribuzione *mortis causa*: una lacuna spiegabile, ancora, dopo più di un secolo, con l'inutilità

di una simile previsione rispetto alla “riserva delle norme sulla trascrizione”<sup>10</sup> e, sulla quale, in un’ottica chiarificatrice di un sistema certamente complesso, in cui la ricchezza mobiliare può assumere una grande rilevanza, il Legislatore avrebbe potuto soffermarsi.

### 3. Le c.d. alienazioni costitutive poste in essere dal donatario

La nuova formulazione dell’art. 561 c.c., nella seconda parte, riguarda le alienazioni costitutive poste in essere dal donatario.

Le fattispecie sono, nel caso di provenienza donativa, delineate in maniera più puntuale rispetto al quadro riferito alle provenienze successorie: la norma riguarda, testualmente, sia i beni immobili, sia i mobili registrati che i mobili non registrati, colmando, in questo contesto, la storica lacuna, anche se solo con riferimento alle alienazioni costitutive del donatario.

Oltre alla maggiore completezza rispetto alle fattispecie delineate, la norma si segnala per una rilevante differenza nella purgazione dei gravami sui beni oggetto di restituzione, dal momento che il legittimario leso dal testamento può godere della liberazione integrale dei cespiti purché trascriva la domanda di riduzione entro tre anni dall’apertura della successione, mentre nulla può fare, per conservare l’effetto purgativo, il legittimario leso dalla donazione, che trova tutela solo sul piano “indennitario”, su cui ci si soffermerà più avanti.

La disparità di trattamento è spiegabile alla luce della *ratio* della novella, volta a stabilizzare il più possibile le c.d. “provenienze donative”, già parte integrante del mercato e della circolazione *inter vivos* dei beni.

A far da contraltare a siffatta “stabilizzazione” immediata e anticipata, rispetto al rischio di ogni effetto purgativo, sta il sistema della tutela indennitaria del legittimario.

Esso non rappresenta, invero, una novità della Riforma, giacché da ormai dal 2005 era stata sancita per legge la permanenza dei gravami sui beni donati e restituiti in conseguenza della riduzione, se questa fosse stata “domandata dopo venti anni dalla trascrizione della donazione” e purché la domanda fosse stata proposta entro dieci anni dall’apertura della successione<sup>11</sup>. A fronte della persistenza dei gravami, al legittimario vittorioso in riduzione era garantito il diritto alla compensazione in denaro, da parte del donatario, in ragione del minor valore del bene, restituito *cum onere suo*.

Rispetto alle alienazioni costitutive compiute dal donatario, dunque, la novità della riforma è essenzialmente questa: il meccanismo della tutela indennitaria non è condizionato al decorso del ventennio dalla trascrizione della donazione, ma è la *modalità or-*

<sup>10</sup> Osservava già MENGONI, *op. cit.*, 306, nota 220, che l’art. 561 c.c. “tradisce la fretta con cui si è proceduto al coordinamento del testo del codice”.

<sup>11</sup> In argomento, MARICONDA, *L’inutile riforma degli artt. 561 e 563 c.c.*, in *Corr. Giur.*, 2005, 1174; DELLE MONACHE, *Tutela dei legittimari e limiti nuovi all’opponibilità della riduzione nei confronti degli aventi causa dal donatario*, in *Riv. not.*, 2006, 305 ss.

*dinaria* di soddisfacimento dei diritti del legittimario rispetto alla restituzione dei beni, la quale fa sempre salvi i pesi posti a vantaggio di terzi, salvo il caso, del tutto residuale, in cui il terzo abbia acquistato il diritto successivamente alla trascrizione della domanda di riduzione di cui all'art. 2652 n. 1 c.c.

La tutela indennitaria diviene, pertanto, centrale: l'obbligo di compensazione in denaro dei legittimari è parametrato al minor valore dei beni, "nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata".

È coniato, in questa maniera, un meccanismo in cui il soddisfacimento delle spetanze del legittimario avviene, in parte, in natura, tramite la restituzione del bene – *cum onere suo* – e, in parte, in denaro, grazie al sorgere di un diritto di credito "*ad supplemendam legitimam*", che evoca la struttura del legato tacitativo con diritto al supplemento di cui all'art. 551 c.c.

Dal punto di vista pratico, il *quantum* del credito è condizionato da tre parametri: l'ammontare della lesione, ricavabile con la formula di cui in principio; il valore del bene, pur gravato, restituito in conseguenza dell'impugnativa della donazione; la differenza tra l'entità della lesione e il valore del bene.

Gli aspetti più delicati attengono al momento in cui detti valori devono essere calcolati: se l'entità della lesione si determina all'apertura della successione, per il valore del bene vale il tempo della condanna alla restituzione, così come questo momento è quello di riferimento per la verifica circa la *deminutio* dipendente dal peso. Basti pensare all'esempio di un terreno, edificabile al tempo di apertura della successione, divenuto agricolo nelle more della riduzione e in conseguenza di questa restituito come agricolo, per di più gravato da un'ipoteca a garanzia di un mutuo a metà dell'ammortamento. Il *quando* della restituzione condiziona, dunque, notevolmente il *quantum* del credito *ad supplemendam legitimam* che il legittimario vanta verso il donatario (ancora, nell'esempio fornito, si pensi alla differenza di valore da corrispondere qualora il mutuo sia all'inizio o alla fine dell'ammortamento, circostanza che chiarisce definitivamente che la *aestimatio rei* non può che avvenire al tempo della restituzione).

Dal punto di vista dogmatico, il sorgere di un credito pari alla perequazione di valore tra quanto ricevuto – in natura – e quanto ancora necessario per reintegrare la legittima, mette in risalto il nodo teorico circa la differenza tra tutela in valore della legittima, tutela indennitaria del legittimario e tutela per equivalente.

In questa prospettiva, può essere ancora una volta evocata la figura del legato in sostituzione di legittima con diritto al supplemento: se l'attribuzione della *res* ottenuta dal legittimario si considera, nell'art. 551 c. 2 così come nell'art. 561 c.c., un surrogato della legittima, rafforzata da un diritto di credito tutelabile con gli ordinari mezzi a difesa del credito, il principio della legittima in natura sembra tramontare a favore di una transizione verso una tutela della legittima in valore. Al legittimario compete, in quest'ottica, il diritto non alla *portio bonorum* in sé, ma al valore di una *portio bonorum*, che potrà essere soddisfatto attraverso i beni stessi oggetto delle disposizioni lesive o, come lo stesso art. 561 c.c. consente, in parte tramite la restituzione del bene e in parte tramite il pagamento di una somma di denaro (non ereditario) tesa a congruare la differenza tra il valore del bene e l'entità della lesione.

Il principio per cui la quota riservata al legittimario deve essergli garantita in natura attraverso l'apporcionamiento con beni già del *de cuius* trova, allora, un significativo temperamento nella modalità di liquidazione *mista* del soggetto che, vittorioso in riduzione, si veda restituire un bene non abbastanza capiente da coprire il valore della legittima, in quanto oggetto di un peso persistente.

Secondo una ricostruzione alternativa, al legittimario compete ancora il diritto a conseguire la legittima in natura e, proprio a fronte dell'impossibilità che questi sia integralmente soddisfatto in natura per via della diminuzione di valore del bene gravato, sorge a carico del destinatario della donazione ridotta un'obbligazione indennitaria atta a reintegrare la differenza tra quanto restituibile e quanto astrattamente dovuto, che ben si sposa con il dato letterale della "compensazione" rispetto al minor valore del bene. Il donatario soccombente in riduzione, vale a dire, può gravare di pesi e ipoteche il bene ricevuto e questi oneri sono opponibili anche al legittimario vittorioso, nell'ottica di protezione del mercato e dell'affidamento. Tuttavia, il donatario soccombente resta tenuto sia alla restituzione in natura sia alla prestazione di una somma di denaro, a titolo di indennizzo, per aver alterato il valore di quella consistenza che il legittimario avrebbe dovuto ricevere, astrattamente e in ossequio ai tradizionali principi di intangibilità e legittima in natura, priva di gravami.

Ancora, un'ulteriore strada potrebbe condurre all'inquadramento del diritto del legittimario nei termini di un diritto al conseguimento della legittima, in astratto, attraverso l'attribuzione in natura del bene per il valore della piena proprietà, libera da pesi e vincoli, sul quale si innesta un meccanismo di tutela per equivalente, attraverso il diritto di credito, che monetizza il minor valore del cespite restituito e lo ragguaglia alla lesione subita.

Dal punto di vista pratico, se non vi è discussione sull'orizzonte temporale di riferimento per il calcolo dell'ammontare delle prestazioni dovute, non si rilevano particolari differenze tra le varie ricostruzioni proposte.

Notevole sarebbe, invece, la differenza pratica tra legittima in valore e tutela indennitaria o per equivalente della medesima là dove la prestazione della somma di denaro si valutasse con riferimento non già al momento della restituzione, ma all'apertura della successione, secondo la lettura più rigorosa del concetto stesso di legittima in valore, intesa come il "diritto al valore di una quota di beni al tempo dell'aperta successione"<sup>12</sup>.

---

<sup>12</sup> Chiarissime, in questi termini, le parole di MENGONI, *op. cit.*, 307, ove la sussistenza del diritto al valore dei beni è collegata con l'individuazione di questo valore al momento di apertura della successione, con un richiamo alle riflessioni di ASCARELLI, *Obbligazioni pecuniarie*, nel *Commentario del cod. civ.* a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1959, 500, nota 1, secondo il quale il valore dell'epoca di apertura della successione dovrebbe poi ragguagliarsi alla moneta da corrispondere al tempo della liquidazione per la reintegrazione.

## 4. Le alienazioni traslative e il tramonto dell'azione di restituzione verso i terzi acquirenti

Le riflessioni sin qui svolte in ordine alle alienazioni costitutive aprono la strada alla rinnovata veste della tutela del legittimario rispetto alle alienazioni traslative compiute dall'avente causa del donatario o del beneficiario della liberalità testamentaria lesiva.

È questo il punto più spinoso sul quale la recente riforma ha avuto l'obiettivo di intervenire, tentando di mettere a riparo il mercato dalle annose problematiche concernenti la circolazione dei beni donati.

Nell'assetto pre-riforma, infatti, il legittimario leso o pretermesso, vittorioso in riduzione, avrebbe potuto perseguire il bene oggetto della liberalità lesiva non solo nei confronti dell'avente causa del donante/testatore (ormai *de cuius*), ma anche nei confronti dei terzi subacquirenti.

Ridotta la liberalità – sia testamentaria che donativa, a fronte di un'altra sineddache normativa dovuta alla trasposizione del *Code*<sup>13</sup> – e caducato il titolo del disponente, la catena traslativa al cui termine stava il terzo che da quest'ultimo aveva acquistato veniva travolta, con conseguente pretesa restitutoria tesa al recupero del bene oggetto dell'attribuzione lesiva.

Il sistema rispondeva al principio generale per cui *resoluto iure dantis, resolvitur ac ius accipientis*, ferme alcune peculiarità. *In primis*, l'attivazione della tutela restitutoria erga *omnes* era subordinata alla preventiva escussione del beneficiario dell'attribuzione ridotta, il quale avrebbe potuto soddisfare – con altri beni, si intende, o con denaro – il diritto del legittimario alla restituzione. *In secundis*, il terzo avrebbe potuto paralizzare la richiesta restitutoria ritenendo il bene e corrispondendone il valore al legittimario vittorioso.

Il diritto di ritenzione si atteggiava, qui, come un diritto potestativo di acquistare (nuovamente, al prezzo determinato sulla base della stima al momento della restituzione)<sup>14</sup> il bene da colui che, esperita con successo l'azione di riduzione, risultava esserne il vero titolare.

Il peso economico della vicenda sul beneficiario, soccombente in riduzione, non variava sostanzialmente nell'una e nell'altra ipotesi: corrispondendo l'equivalente di quanto dovuto dal terzo, l'obbligato avrebbe evitato di rispondere verso quest'ultimo per evizione; in mancanza, il donatario, l'erede o il legatario che avevano disposto del bene oggetto della liberalità caducata erano obbligati, verso il terzo condannato alla restituzione, sulla base delle norme in materia di evizione.

<sup>13</sup> Il riferimento è all'art. 930 del *Code civil*. Sul punto, PINO, *Tutela del legittimario*, Padova, 1954.

<sup>14</sup> In alternativa a questa ricostruzione, risalente a DE MARTINO, *Sull'azione di riduzione*, in *Giur. comp. dir. civ.*, VII, 1942, 31, che nella norma ravvisa un'ipotesi di acquisto della proprietà per *litis aestimatio*, la posizione del terzo potrebbe essere assimilata a quella del titolare di un'opzione legale di *datio in solutum* o di un debitore con facoltà alternativa.

Il tentativo di arginare l'incertezza circa la stabilità dell'acquisto per donazione e la sua attitudine a costituire il buon fondamento di una catena traslativa aveva dato origine a un primo, importante, intervento riformatore, allorché – con la L. 80 del 2005, di conversione del D.L. 35 del 2005 – si è stabilito che l'azione di restituzione verso i terzi acquirenti fosse esperibile solo nel ventennio dalla trascrizione della donazione. A tutela dei legittimari *in pectore*, peraltro, residuava la possibilità di bloccare il decorso del ventennio con un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione, trascrivibile, che avrebbe reso claudicante la provenienza donativa indipendentemente dal trascorrere del tempo<sup>15</sup>.

Di un passo importante si è trattato, dunque, in un campo nel quale il dibattito sull'azione di restituzione, ormai disancorata dalla morte del donante – dal momento che i venti anni dalla trascrizione della donazione ben potrebbero decorrere quando il donante è ancora in vita – si è aperto nella dottrina e nella giurisprudenza, allontanando quest'azione di condanna dal suo presupposto classico – la riduzione – con rilevanti conseguenze in termini di rinunciabilità preventiva, non considerata contraria al disposto dell'art. 557 c.c.<sup>16</sup>, e di inapplicabilità al vasto mare delle liberalità indirette<sup>17</sup>.

Tuttavia, il rischio permanente di sospensione del ventennio tramite l'opposizione, insieme con la latitudine del tempo normativamente richiesto alla stabilizzazione, non hanno contribuito a generare fiducia nel titolo donativo quale fondamento sicuro di un

<sup>15</sup> BEVIVINO, *Le aspettative tradite dalla riforma degli articoli 561 e 563 del codice civile*, in *Notariato*, 2007, 573 ss.; LEVA, *La novella degli artt. 561 e 563 c.c.: brevissime note sugli scenari teorico-applicativi*, in *Riv. Not.*, 2005, 944.

<sup>16</sup> IACCARINO, *La rinuncia anticipata alla azione di restituzione*, in *Notariato*, 2015, 2, 198, commento a Trib. Torino, decreto 26 settembre 2014, n. 229; per un esame del dibattito complessivo, LAFFRANCHI, *La problematica degli immobili di provenienza donativa alla luce di recenti testi dottrinali e pronunce giurisprudenziali*, 2013, in *Riv. not.*, 2013, 58 ss.

<sup>17</sup> Nella giurisprudenza, il primo importante segnale giunge da Cass. 12 maggio 2010, n. 11496, in *Notariato*, 2010, 5, 508 ss., con nota di IACCARINO, *Circolazione dei beni: la Cassazione conferma che gli acquisti provenienti da donazione indirette sono sicuri*, e in *Riv. not.*, 2011, 1, 189 ss., con nota di SCUDERI, *Donazione indiretta e lesione di legittima: rimedi esperibili e procedure azionabili a tutela dei legittimari lesi*. Secondo la pronuncia, “nell'ipotesi di donazione indiretta di un immobile, realizzata mediante l'acquisto del bene con denaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente medesimo intenda in tal modo beneficiare, la compravendita costituisce lo strumento formale per il trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario, che ha quindi ad oggetto il bene e non già il denaro. Tuttavia, alla riduzione di siffatta liberalità indiretta non si applica il principio della quota legittima in natura (connaturata all'azione nell'ipotesi di donazione ordinaria di immobile ex art. 560 c.c.), poiché l'azione non mette in discussione la titolarità dei beni donati e l'acquisizione riguarda il loro controvalore, mediante il metodo dell'imputazione; pertanto mancando il meccanismo di recupero reale della titolarità del bene, il valore dell'investimento finanziato con la donazione indiretta dev'essere ottenuto dal legittimario leso con le modalità tipiche del diritto di credito, con la conseguenza che, nell'ipotesi di fallimento del beneficiario, la domanda è sottoposta al rito concorsuale dell'accertamento del passivo ex art. 52 e 93 l. fall.”.

successivo acquisto immobiliare<sup>18</sup>. Da qui, la fortunata prassi, avallata dalle esigenze di certezza degli istituti di credito, dei negozi risolutori e delle polizze, costruite sul modello della *fideiussio indemnitas* e volte a tenere indenne proprio il terzo acquirente dal rischio di restituzione.

Su questo panorama si staglia, oggi, la riforma del 2025, che segna il tramonto dell'azione di restituzione verso i terzi acquirenti, nel nome delle “semplificazioni in materia di agevolazione della circolazione giuridica dei beni provenienti da donazioni”, come recita la stessa rubrica dell'art. 44 della L. 182/2025<sup>19</sup>.

Giova osservare che il nuovo testo dell'art. 563 c.c.<sup>20</sup> non ha colto l'occasione per estendere il dato letterale oltre la platea dei donatari e per annoverare, tra i danti causa soccombenti in riduzione, anche gli eredi assegnatari di un bene determinato e i legatari.

La recente norma, tuttavia, continua a rappresentare la regola generale applicabile alla situazione in cui, a seguito della riduzione, risulti che il bene oggetto dell'attribuzione sia stato alienato dal destinatario della liberalità – donativa o testamentaria – ridotta.

Alla luce della disciplina vigente, rispetto alle alienazioni traslative occorre distinguere due situazioni: quella del terzo acquirente a titolo oneroso e quella del terzo acquirente a titolo gratuito.

<sup>18</sup> GABRIELLI, *Tutela dei legittimari e tutela degli aventi causa dal beneficiario di disposizione lesiva: una riforma attesa, ma timida*, in *Studium Iuris*, 2005, 1129 ss.

<sup>19</sup> Importante è sottolineare la presenza di una disciplina di diritto transitorio, dal momento che la L. 2 dicembre 2025, n. 182 ha disposto (con l'art. 44, comma 2) che “gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle successioni aperte dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Alle successioni aperte in data anteriore, i medesimi articoli continuano ad applicarsi nel testo previgente e può essere proposta azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dai donatari se è già stata notificata e trascritta domanda di riduzione o se quest'ultima è notificata e trascritta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge oppure a condizione che i legittimari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, notificchino e trascrivano nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Ai fini di cui al secondo periodo, restano salvi gli effetti degli atti di opposizione già notificati e trascritti ai sensi dell'articolo 563, quarto comma, del codice civile nel testo previgente e fermo quanto previsto dal medesimo comma. In mancanza di notificazione e trascrizione della domanda di riduzione o dell'atto di opposizione previsto dal terzo periodo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche alle successioni aperte in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, decorsi sei mesi dalla sua entrata in vigore”.

<sup>20</sup> Tale è il tenore letterale della disposizione: “Art. 563. *Effetti della riduzione della donazione.*

La riduzione della donazione, salvo il disposto del numero 1) del primo comma dell'articolo 2652, non pregiudica i terzi ai quali il donatario ha alienato gli immobili donati, fermo l'obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata. Se il donatario è in tutto o in parte insolvente, l'avente causa a titolo gratuito è tenuto a compensare in denaro i legittimari nei limiti del vantaggio da lui conseguito. Le stesse disposizioni si applicano in caso di alienazione di beni mobili, salvo quanto previsto dal numero 1) del primo comma dell'articolo 2690.”

L'acquirente a titolo oneroso resta estraneo a ogni conseguenza della riduzione della liberalità che costituiva il fondamento dell'acquisto del suo dante causa, con un'importantissima deroga ai principi generali e l'introduzione di una sorta di "immunità" del nuovo titolo, sul quale l'acquisto del terzo è fondato, rispetto a quelle vicende della catena traslativa che risultino alterate a garanzia della posizione del legittimario. A presidio della celerità e della certezza dei traffici, l'avente causa dal donatario o dal legatario non risente delle "sopravvenienze" attinenti alla riduzione dell'acquisto di quest'ultimo, con un peculiare meccanismo di "quasi-astrazione" del nuovo titolo, per il quale, potenzialmente, sarebbero rilevanti tutti i vizi derivanti dalla catena traslativa precedente, eccezione fatta per la caducazione conseguente a riduzione.

La "quasi astrazione" è il punto d'incontro dei poli opposti: le esigenze del mercato, da un lato, e le istanze di protezione familiare, dall'altro lato. Detta astrazione è, perciò, specifica, riferendosi ai soli rimedi caducatori conseguenti alle difese del legittimario.

Ben si spiega, allora, la circoscrizione dell'immunità "piena" ai soli acquirenti a titolo oneroso.

Gli acquirenti a titolo gratuito, infatti, conservano una responsabilità sussidiaria rispetto a quella del beneficiario della liberalità lesiva, su cui si dirà meglio in seguito.

Uscito di scena il terzo acquirente a titolo oneroso, l'obbligo di soddisfazione delle ragioni del legittimario resta in capo al donatario (così come in capo al legatario e all'erede beneficiario di una *singula res*, ex art. 588 c. 2 c.c.), tenuto a "compensare in denaro i legittimari nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata".

L'unico caso in cui il terzo avente causa può, invece, essere condannato alla restituzione del bene è quello in cui abbia incautamente acquistato dopo la trascrizione della domanda di riduzione, stante il disposto dell'art. 2652 n. 1 c.c. o, per i mobili registrati, dell'art. 2690 n. 1 c.c.

Sebbene residuale dal punto di vista pratico, l'inciso che fa salve le norme sulla trascrizione della domanda di riduzione è interessante dal punto di vista teorico, offrendo un tassello utile nella ricostruzione della natura della ridisegnata tutela del legittimario.

L'interrogativo riguarda, ancora una volta, l'introduzione di una tutela della legittima in valore pura, sostitutiva della tradizionale legittima in natura.

Orbene, proprio il fatto che in alcune ipotesi – e, segnatamente, nel caso dell'acquisto successivo alla trascrizione della domanda di riduzione – il legittimario possa conseguire in natura il bene, costituente una proiezione della porzione indisponibile del patrimonio del *de cuius*, lascia intendere che il principio della legittima in natura non è affatto tramontato all'interno del sistema, a favore di una nuovissima tutela della legittima in valore, rigorosamente intesa.

Del resto, come già sottolineato, "altro è il concetto di legittima in valore (diritto al valore di una quota di beni) e altro il concetto di equivalente dei beni individuati come oggetto della quota in natura"<sup>21</sup>.

<sup>21</sup> Si rinvia a quanto osservato *supra*, nt. 11.

L'ordinamento continua, allora, a proteggere il diritto del legittimario ad ottenere il bene in natura, salvo poi ammettere una soddisfazione per equivalente, rispetto al bene in astratto dovuto in natura, qualora questo sia stato immesso nella catena della circolazione giuridica, in nome del contemperamento tra le ragioni della riserva, da un lato, e quelle del mercato, dall'altro lato.

La graduazione dei rimedi, infatti, vede sempre, all'apice delle pretese del legittimario, il diritto alla restituzione in natura: permane l'azione di restituzione del bene nei confronti del diretto beneficiario dell'attribuzione lesiva, sia pur temperata dalla persistenza dei pesi di cui all'art. 561 c.c., a fronte dei quali scatta un'obbligazione, che parrebbe indennitaria, a carico del costituente; resiste, ancora, l'azione di restituzione verso il terzo acquirente negligente, il cui acquisto è successivo alla trascrizione della domanda di riduzione.

Scompare, invece, la pretesa restitutoria verso chi abbia acquistato, a titolo oneroso, dal beneficiario dell'attribuzione ridotta. In questo caso, è all'ultimo che occorre rivolgersi, onde ottenere una somma di denaro *ad supplendam legitimam*. Qual è il parametro per la determinazione di detta somma? La norma, in maniera abbastanza ampia, descrive una compensazione in denaro “nei limiti in cui è necessario per integrare la quota”.

Il legittimario sembra conseguire, allora, una semplificazione anche dal punto di vista della determinazione del *quantum* del diritto di credito che, *prima facie*, non è più collegato al valore di un bene stimato al momento della restituzione, ma è direttamente parametrato alla portata della lesione.

Ed è proprio questo che può apparire lo spiraglio più netto di apertura verso il concetto della legittima in valore: là dove il credito si dissocia dalla valutazione del bene al momento della – ormai non più possibile – restituzione e il tutto si parametrizza alla lesione subita e calcolata all'apertura della successione, il concetto della legittima in valore assume nuovo vigore. Il *quantum* dovuto in denaro dovrebbe – se la legittima in natura divenisse davvero una legittima in valore “pura” – essere “ragguagliato al valore dei beni al tempo dell'aperta successione”<sup>22</sup> e non più, come è sempre stato sostenuto, al valore che essi hanno al tempo dell'effettiva reintegrazione del legittimario.

Uno dei punti più critici per la riforma resta, peraltro, proprio quello dell'individuazione del valore necessario a soddisfare le pretese del legittimario, sia nel caso in cui costui recuperi un bene oggetto di pesi e vincoli (art. 561 c.c.) sia nel caso in cui non possa recuperare alcun bene, stante l'intervenuta alienazione a terzi (art. 563 c.c.).

La coerenza del sistema sembrerebbe richiedere, invece, anche nelle ipotesi in cui la restituzione verso il terzo non sia praticabile perché cancellata dall'ordinamento, che il credito del legittimario alla compensazione fosse stimato con riferimento al potenziale valore del bene – non più recuperabile – al tempo della reintegrazione.

---

<sup>22</sup> DEMOLOMBE, *Cours*, IX, 445, richiamato da MENGONI, *op. cit.*, 307, nota 227, che menziona anche un precedente antico e isolato della giurisprudenza di legittimità (Cass., 3 agosto 1948, n. 1359, in *Foro it.*, 1949, I, 1196).

Il legittimario otterrebbe, quindi, l'equivalente del bene del quale non può più chiedere la restituzione al beneficiario dell'atto di disposizione ridotto, secondo il valore che questo avrebbe nel momento della condanna al pagamento di quanto necessario per soddisfare le sue spettanze.

Se così non fosse, si creerebbe una differenza di trattamento irragionevole tra le ipotesi in cui il legittimario può perseguire il bene presso lo stesso donatario o legatario, che non lo ha alienato, e quelle in cui egli vanta solo un diritto di credito. Ne deriverebbero forti rischi di sperequazione tra le situazioni concrete e una sostanziale remissione alla scelta (di alienare o non alienare) di un soggetto controinteressato (il soccombente in riduzione) della misura del diritto.

Del resto, anche nell'ipotesi di perimento del bene restituendo *ex art. 561 c.c.*, per causa imputabile al donatario, sorge a favore del legittimario un diritto alla prestazione dell'equivalente di un bene la cui concreta restituzione non è più possibile *in rerum natura*, con una "finzione di restituzione" del bene, ragguagliato non già al valore reale al momento della restituzione (giacché è ormai perito), né al momento dell'aperta successione, ma al valore ipotetico che esso avrebbe avuto in quel momento se non fosse perito per causa imputabile al donatario stesso. Se il perimento avvenisse, invece, per causa non imputabile al donatario, in epoca successiva alla apertura della successione<sup>23</sup>, nulla sarebbe dovuto al legittimario, in ossequio ai principi generali in materia di estinzione dell'obbligazione per impossibilità sopravvenuta e a riprova del fatto che l'equivalente dovuto è stimato con riferimento al valore, reale o potenziale, del bene non già alla apertura della successione (quando esso ancora esisteva e aveva un certo valore), ma al momento della reintegrazione.

Qualche osservazione merita, poi, la posizione del terzo acquirente a titolo gratuito: alla luce del vantaggio ricevuto – e nei limiti del medesimo – costui è gravato di un obbligo di compensazione dei legittimari, là dove il suo dante causa sia insolvente. Si tratta, a ben vedere, di una responsabilità sussidiaria, che evita che sul legittimario ricada il rischio dell'insolvenza, quando l'acquisto del bene da parte del terzo sia avvenuto in assenza di un sacrificio patrimoniale.

Una riflessione finale è, quindi, sollecitata, proprio con riferimento al generale rischio di insolvenza dei soggetti obbligati: una volta venuta meno la "garanzia" – in senso lato – del bene alienato a terzi<sup>24</sup> o, comunque, la legittimazione passiva di costoro rispetto alla condanna restitutoria<sup>25</sup>, che ne è della posizione del legittimario, qualora il destina-

<sup>23</sup> Diversa è l'ipotesi del perimento precedente alla morte del *de cuius*, nella quale il bene non sarebbe considerato neppure nella riunione fittizia di cui all'art. 556 c.c.

<sup>24</sup> È evocata, tramite il richiamo alla funzione di garanzia, la tesi di CICCÒ, *Successioni*, cit., 271, secondo cui "gli effetti di natura reale" conseguenti al vittorioso esperimento dell'azione di riduzione "vanno spiegati come aventi funzioni di garanzia".

<sup>25</sup> La funzione di garanzia del bene, di cui alla nota precedente, ben si collega, dal punto di vista logico, con il meccanismo della legittima in valore; la legittimazione passiva del terzo in restituzione appare, invece, il corollario della sussistenza di un diritto a conseguire la legittima in

tario della liberalità ridotta sia insolvente e non corrisponda al medesimo quanto dovuto, né ai sensi dell'art. 561 c.c. né ai sensi dell'art. 563 c.c.?

Il rischio dell'insolvenza è ripartito, a norma dell'art. 562 c.c., tra due categorie di soggetti, tramite un delicato meccanismo di salvaguardia: il valore di quanto dovuto dall'onorato si detrae dalla massa, ragion per cui essa diminuisce, con una  *fictio*  che comporta la restrizione sia della legittima sia della disponibile. A fronte di tale restrizione, si assiste ad una compressione delle pretese del legittimario, il quale potrebbe aggredire le donazioni precedenti (in deroga all'ordine di cui all'art. 559 c.c., secondo cui le donazioni sono riducibili a partire dall'ultima e via via verso la più risalente) e conservare il credito verso il donatario insolvente, verso il quale avranno poi regresso anche i donatari precedenti, pur travolti a dispetto della regola generale di cui all'art. 559 c.c.

Su questa soluzione – classica<sup>26</sup> – la novella non ha inciso sensibilmente, ancorché bisognerà probabilmente attendersi una reviviscenza notevole dell'applicazione della norma di cui all'art. 562 c.c.

In un quadro nel quale la tutela della legittima si sposta (anche) sul piano del diritto di credito all'equivalente del bene, centrale rilievo assume il rischio di insolvenza dell'obbligato: un'insolvenza che potrebbe, addirittura, essere artatamente calcolata dal disponente stesso, attraverso elargizioni liberali gravanti sulla quota indisponibile del suo patrimonio a favore di soggetti potenzialmente non in grado di soddisfare le proprie obbligazioni.

La prima lettura del nuovo articolato normativo lascia, dunque, aperti alcuni nodi problematici: essi sono il segno del fatto che, sebbene un passo, pur ampio e deciso, sia stato fatto, il tema del bilanciamento tra successione necessaria e istanze del mercato continuerà ad affaticare l'interprete, nella ricerca di un equilibrio il più possibile stabile dal punto di vista tecnico e sistematico.

## ABSTRACT

La legge 182/2025 introduce, nel codice civile, rilevanti modifiche volte a temperare la tutela dei legittimari e la certezza dei traffici giuridici. Il contributo analizza tali modifiche, ponendo alcuni interrogativi teorici sulla portata sistematica delle stesse.

*The Italian Civil Code has been recently amended by Law no. 182/2025. The Law has the aim of pursuing certainty and strengthening the rights of third parties, granting, at the same time, protection to the rights established by Succession Law for some special categories of legitimate heirs.*

---

natura, dal momento che al legittimario era attribuita la possibilità di ottenere proprio il bene originariamente fuoriuscito dal patrimonio del donante/*de cuius*.

<sup>26</sup> La scelta legislativa rappresenta una soluzione di compromesso nella ripartizione del rischio dell'insolvenza, il quale, astrattamente, potrebbe gravare sul solo legittimario oppure solo sui donatari anteriori, legittimati passivi a una riduzione pur rispetto a una donazione che, in origine, sarebbe gravata sulla disponibile.